

Maggiorazioni sociali, ecco gli importi e limiti di reddito per il 2018 [Guida]

FONTE:PENSIONIOGGI

La maggiorazione sociale è un particolare incremento della pensione concessa nei confronti dei soggetti che hanno compiuto 60 anni e versano in condizioni sociali disagiate.

Le Maggiorazioni Sociali

Il dizionario di Pensioni Oggi

Le maggiorazioni sociali costituiscono una forma particolare di incremento delle prestazioni previdenziali in favore di soggetti economicamente svantaggiati che abbiano compiuto un'età pari almeno a **60 anni**.

La maggiorazione si applica sull'importo della pensione spettante, indipendentemente dall'[integrazione al trattamento minimo](#), nei confronti di tutti i pensionati titolari di prestazione a carico dell'AGO, delle forme esclusive e sostitutive della stessa e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali che non superino determinati **requisiti reddituali** di anno in anno fissati dalla legge. Appare utile rammentare che le maggiorazioni sociali interessano non solo i trattamenti previdenziali ma anche i **trattamenti assistenziali** come in particolare l'[assegno sociale](#) e le provvidenze economiche corrisposte agli [invalidi civili](#), i ciechi civili e i sordomuti.

Le fonti normative che regolano l'attribuzione delle maggiorazioni sono molteplici, un pò schizofreniche, in quanto oggetto di interventi normativi che si sono stratificati nel corso degli anni. La materia è regolata in particolare dall'[articolo 1 della legge 544/1988](#) integrato successivamente dall'articolo 70, comma 6 della [legge 388/2000](#) e poi dall'[articolo 38, legge 448/2001](#) con cui il legislatore ha previsto un particolare incremento delle maggiorazioni (il cd. [incremento al milione](#)) in favore dei cd. **ultra 70enni**.

Destinatari

L'articolo 1 della [legge 544/1988](#) dispone che la maggiorazione sociale spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione "*a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria*". Pertanto la maggiorazione spetta sia ai **lavoratori dipendenti** (anche del settore pubblico) che ai lavoratori autonomi con la sola esclusione degli iscritti alla [gestione separata](#), titolari di una prestazione previdenziale a carico delle predette gestioni.

Le maggiorazioni sociali spettano, al ricorrere dei requisiti, a tutti i titolari di pensione, diretta (vecchiaia, [pensione anticipata](#), [assegno ordinario di invalidità](#) o [pensione di inabilità](#)) o ai superstiti, anche a prescindere dalla concessione **dell'integrazione al trattamento minimo**, a

condizione che non siano superati i limiti di reddito (cfr: [Circolare Inps 44/2002](#)). La richiesta di maggiorazione deve essere fatta contestualmente alla domanda di pensione o successivamente, e deve essere corredata da una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nell'anno, anche se presuntivi.

Importo e Limiti di reddito

A differenza delle pensioni che aumentano ogni anno per effetto della [perequazione](#) l'importo delle maggiorazioni sociali è **fisso ogni anno ed è esente da Irpef**. Inizialmente l'importo della maggiorazione sociale era pari a 30.000 e 80.000 lire mensili (per 13 mensilità) rispettivamente per i soggetti con almeno 60 e quelli con almeno 65 anni di età. Dal **1° gennaio 2001** fu portato rispettivamente a 50.000 lire e a 160.000 lire e dal 1° gennaio 2002 l'importo della maggiorazione è stato incrementato di **41,13 euro** a partire dal compimento del 70° anno di età, in modo da raggiungere (tra integrazione al minimo, maggiorazione e incremento) la somma di 516,46 euro che, nell'anno del passaggio all'euro, corrispondeva alla cifra di 1 milione di lire.

Dal 1° gennaio 2008, in base alla legge applicativa dell'accordo sindacati – governo per l'aumento delle pensioni basse, l'incremento è stato a sua volta aumentato di **12,67 euro** in modo da raggiungere, nel complesso, la somma di 580 euro al mese (art. 5, comma 5, L 127/2007); 12 di questi 12,67 euro sono stati però assorbiti dalla “somma aggiuntiva” istituita con la stessa legge a favore dei pensionati 64enni.

Pertanto, complessivamente, l'importo base della maggiorazione sulle pensioni per l'**anno 2018** ([articolo 1 della legge 544/1988](#)) è pari a **25,83 euro al mese** per coloro che hanno dai **60 ai 64 anni**; di **82,64 euro** per chi ha un'età che si colloca tra 65 e i 69 anni; e di **136,44€** per i pensionati con almeno 70 anni non titolari della [quattordicesima](#) (124,44€ per i titolari di [quattordicesima](#) mensilità).

L'indicato limite anagrafico può essere ridotto fino a **65 anni**, nella misura di un anno di età ogni 5 anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a 2 anni e mezzo. Così ad esempio se il pensionato ha almeno 2 anni e 6 mesi di contribuzione la maggiorazione può essere concessa a 69 anni; con almeno 7 anni e 6 mesi di contribuzione a 68 anni; con almeno 12 anni e 6 mesi di contribuzione a 67 anni; con almeno 17 anni e 6 mesi di contribuzione a 66 anni e, infine, con almeno 22 anni e 6 mesi di contribuzione a 65 anni. Per i titolari di [pensione di inabilità](#) ai sensi della [legge 222/1984](#) l'età richiesta per l'attribuzione dell'incremento della maggiorazione sociale è pari a **60 anni**.

I limiti

Caratteristica comune delle maggiorazioni sociali è che il pensionato deve rispettare un determinato limite di reddito personale annuo pari al valore del trattamento minimo inps o, se coniugato, **un doppio limite**: quello relativo al reddito personale e quello relativo al reddito coniugale che non deve splafonare il valore del trattamento minimo incrementato del valore dell'[assegno sociale](#) annuo. In definitiva per come è strutturata solo i titolari di pensioni inferiori o uguali al minimo (507,42€ per il 2018) sprovvisti di altri redditi hanno diritto alla maggiorazione.

Tutte le maggiorazioni vengono concesse in misura tale da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti per la concessione del beneficio. Pertanto, se i redditi di cui il soggetto è titolare sono tali che, ove applicato per l'intero all'aumento dovuto, si superano i limiti di reddito previsti per avere diritto all'aumento stesso, l'importo della maggiorazione è determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso per 13 mensilità. Per

la visione dei limiti di reddito che danno diritto alla concessione delle maggiorazioni sociali si rimanda alla seguente tavola.

La maggiorazione Sociale dei trattamenti minimi					
Anno	Importo Mensile della maggiorazione (x13 mensilità)	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato ¹	
2017		Limite di reddito che consente l'integrazione totale	Limite di reddito annuo che consente l'integrazione parziale	Limite di reddito che consente l'integrazione totale	Limite di reddito annuo che consente l'integrazione parziale
		Reddito Personale Annuo	Reddito Personale Annuo	Reddito Coniugale Annuo	Reddito Coniugale Annuo
Da 60 anni a 64 anni	25,83 €	€ 6.524,57	€ 6.860,36	€ 12.349,48	€ 12.685,27
Da 65 anni a 69 anni	82,64 €	€ 6.524,57	€ 7.598,89	€ 12.349,48	€ 13.423,80
Da 70 anni senza 14 [^] *	136,44 €	€ 6.524,57	€ 8.298,29	€ 12.349,48	€ 14.123,20
Da 70 anni con 14 [^] *	124,44 €	€ 6.524,57	€ 8.298,29	€ 12.349,48	€ 14.123,20
2018	PensioniOggi.it				
Da 60 anni a 64 anni	25,83 €	€ 6.596,46	€ 6.932,25	€ 12.485,46	€ 12.821,25
Da 65 anni a 69 anni	82,64 €	€ 6.596,46	€ 7.670,78	€ 12.485,46	€ 13.559,78
Da 70 anni senza 14 [^] *	136,44 €	€ 6.596,46	€ 8.370,18	€ 12.485,46	€ 14.259,18
Da 70 anni con 14 [^] *	124,44 €	€ 6.596,46	€ 8.370,18	€ 12.485,46	€ 14.259,18
1) I limiti di reddito da rispettare sono in aggiunta al limite di reddito individuale					
La misura della maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge; * L'incremento può essere ridotto sino al 65° anno nella misura di un anno ogni 5 anni di contribuzione. L'incremento spetta al compimento del 60° anno di età ai titolari di pensione di inabilità ai sensi della legge 222/1984 (articolo 38, legge 448/2001).					

Per la determinazione dei redditi (personali e coniugali) rilevanti ai fini della concessione delle maggiorazioni bisogna tener conto dei **redditi di qualsiasi natura**, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione della casa di abitazione e delle [pensioni di guerra \(Rilevanze 5 e 24 della Tavola Generale\)](#). Si ricorda che specifiche maggiorazioni, parzialmente diverse da quanto sopra esposto, riguardano i titolari di assegno sociale, gli [invalidi civili](#), i ciechi civili, i sordomuti e i titolari di assegni sostitutivi o derivanti dall'invalidità civile.

Documenti: [Circolare Inps 4](#)

Leggi Tutto: <http://www.pensionioggi.it/dizionario/maggiorazioni-sociali#ixzz5B1ITyNk8>